

**RINNOVO CONVENZIONE TRA A.S.L. NO DI NOVARA e A.S.L. VCO DEL**

**VERBANO CUSIO OSSOLA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE.**

**ANNO 2020**

**TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O.** (d'ora in poi denominata ASL VCO),

Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini

117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generali

Dott. Angelo Penna;

**E**

**L'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. NO** di Novara (di seguito denominata

A.S.L. NO), con sede in Novara – Viale Roma, 7- C.F. 01522670031 –

rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Arabella Fontana;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1**

L'A.S.L. VCO mette a disposizione proprio personale avente qualifica di Dirigente

Avvocato, a favore della A.S.L. NO.

Le prestazioni in argomento, consideranno essenzialmente in prestazioni di

consulenza e supporto per tutte le problematiche relative al settore legale.

**Art.2**

Il Prestatore farà riferimento alla Direzione Generale della ASL NO e si potrà

avvalere prioritariamente della collaborazione di personale - designato dalla

Direzione Generale medesima - della s.c. Affari Istituzionali, Legali,

Comunicazione, Anticorruzione e Trasparenza dell'ASL NO, e, ove necessario, di

ogni altro Servizio aziendale interessato.

**Art.3**

Il Prestatore si atterrà alle indicazioni organizzative della A.S.L. NO; quest'ultima rappresenta centro di imputazione delle attività di collaborazione, nei confronti dell'Amministrazione interessata.

#### Art.4

L'attività verrà resa dal Personale della A.S.L. VCO al di **fuori dell'orario di servizio**, cui il Prestatore l'attività di consulenza è tenuto presso l'Azienda di appartenenza, in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della S.C. di appartenenza, con un impegno quantificato, in via presuntiva, per n. 4 ore settimanali da svolgersi presso le sedi della ASL NO (Novara o Borgomanero, secondo indicazione della Direzione Generale della ASL NO).

#### Art.5

L'A.S.L. NO curerà ogni adempimento di natura amministrativa connesso al servizio in questione.

#### Art.6

L'A.S.L. NO si impegna a corrispondere, con cadenza mensile, alla A.S.L. VCO i seguenti compensi:

- per le ore prestate al di fuori dell'orario di servizio, il compenso di euro 60,00 orarie oltre I.V.A., oneri previdenziali e fiscali, che sarà attribuito al prestatore d'opera nella misura del 95% viste le vigenti disposizioni regolamentari aziendali. Il restante 5% verrà trattenuto dall'A.S.L. VCO.

- Retribuzione aggiuntiva per il tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della prestazione verrà remunerato, sulla scorta delle indicazioni delle circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14/08/2006 e prot. n. 2861 del 02/10/2006, nella misura del 50% del compenso orario previsto per l'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

-Rimborso delle spese di viaggio, calcolato nella misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni Km percorso, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulle missioni degli impiegati civili dello Stato.

L'A.S.L. NO invierà alla fine di ogni mese all'A.S.L. VCO, l'attestazione degli accessi effettuati con l'indicazione dei relativi giorni ed ore effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Sulla base della predetta comunicazione, la A.S.L. VCO, una volta quantificati gli importi dovuti provvederà ad addebitarli all'A.S.L. NO mediante emissione di fattura.

L'A.S.L. NO liquiderà, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, il relativo corrispettivo che sarà versato direttamente all'A.S.L. VCO, che a sua volta provvederà ad attribuire al proprio personale interessato le spettanze dovute, successivamente all'avvenuto introito delle somme addebitate.

#### Art.7

E' a carico dell'A.S.L. NO la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento dell'attività, limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto (R.C. professionale).

E' altresì a carico dell'A.S.L. NO la copertura assicurativa per i rischi in itinere, cui la medesima A.S.L. provvederà direttamente.

#### Art.8

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula della presente convenzione sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da

tael normativa.

**Art. 9**

La presente convenzione ha decorrenza dalla **01/01/2020 al 31/12/2020** e potrà essere rinnovata previa adozione di specifici atti deliberativi da parte delle due aziende interessate.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambe le parti, da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno trenta giorni di preavviso.

**Art. 10**

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Novara.

**Art. 11**

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (*Tabella, All. B, n. 16*) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art.5 (tariffe – parte II- art. 10) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

A.S.L. NO-NOVARA

( Dott.ssa Arabella Fontana )

A.S.L. VCO

(Dott. Angelo Penna )